

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 24.07.2017

**OGGETTO:** Elenco degli organismi ADR ai sensi dell'art. 141 - novies del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 - Modifiche tariffe e adozione Regolamento di Conciliazione. Determinazioni.

Il Presidente, in relazione all'argomento posto in trattazione, informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale, ha prorogato al 2017 il termine per l'iscrizione definitiva nell'elenco degli Organismi ADR di consumo istituito, con decreto direttoriale del 21.12.2015, ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015 recante "attuazione della direttiva n. 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori".

In merito, il Presidente fa presente che l'iscrizione definitiva di tale Organismo si traduce in una preziosa occasione per attivare un'ulteriore specializzazione per i servizi svolti dall'Ente camerale.

Infatti, tale iscrizione consente l'automatico accreditamento nella rete europea degli Organismi ADR di consumo con la possibilità di essere abilitati nella piattaforma europea per la soluzione delle procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori relative ai contratti di beni e servizio stipulati online.

Tenuto conto del riconoscimento che il Decreto Legislativo n. 219 del 2016 ha attribuito alle attività di "tutela del consumatore" - inserendole tra quelle fondamentali che le Camere di Commercio dovranno svolgere - e, considerato che le ADR di consumo rientrano tra queste attività, sarebbe importante che ciascuna Camera prendesse in considerazione l'opportunità dell'iscrizione nell'elenco degli Organismi ADR di consumo entro la scadenza suindicata.

Il Presidente, quindi, rende noto che è stata presentata la domanda di iscrizione nell'elenco degli organismi ADR il giorno 29 giugno 2017 (protocollo n. 30320U) e che l'iscrizione non comporta alcuna modifica dal punto di vista della procedura di conciliazione, mentre per quanto riguarda le tariffe da applicare al consumatore sarà necessario adottare importi previsti dal decreto direttoriale (Euro 30,00 per controversie fino a 50.000 euro - Euro 60,00 per quelle oltre i 50.000 euro).

Il Dott. Ambrosi invita, quindi, l'Organo Collegiale a modificare le tariffe di servizio attualmente applicate e ad adottare il Regolamento di Conciliazione.

## LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Richiamata la nota Unioncamere - Aerea Regolazione del Mercato nella quale invita all'accreditamento nelle rete Europea degli Organismi ADR di consumo con la possibilità di essere abilitati nella piattaforma europea per la soluzione delle procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori relative ai contratti di beni e servizio stipulati online;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Tenuto conto del riconoscimento che il Decreto Legislativo n. 219 del 2016 ha attribuito alle attività di "tutela del consumatore" - inserendole tra quelle fondamentali che le Camere di Commercio dovranno svolgere - e considerato che le ADR di consumo rientrano pienamente tra queste attività sarebbe utile che ciascuna Camera di Commercio prendesse in considerazione l'opportunità dell'iscrizione nell'Elenco degli Organismi ADR di consumo ;
- Visto che il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per l'iscrizione definitiva nell'elenco degli Organismi ADR di consumo;
- Considerato che la Camera Arbitrale e della Mediazione dell' Ente Camerale, iscritta al n. 566 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia con Provvedimento del Direttore Generale del 18/04/2012, ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli organismi ADR il giorno 29 giugno 2017 (protocollo n. 30320U) e che l'iscrizione non comporta alcuna modifica dal punto di vista della procedura di conciliazione, mentre per quanto riguarda le tariffe da applicare al consumatore sarà necessario adottare importi previsti dal decreto direttoriale (Euro 30,00 per controversie fino a 50.000 euro - Euro 60,00 per quelle oltre i 50.000 euro).
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge


## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:  
- approvare il Regolamento e le relative tariffe di servizio attualmente applicate, allegato alla presente, ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Ambrosi)



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

## CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

*Organismo ADR ai sensi dell'art. 141decies del codice del consumo (d.lgs 206 del 6.9.2005 aggiornato dal dlgs 130/2015)  
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico*

## REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

### Art. 1) DEFINIZIONI

#### Allegato 1

Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di conciliazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale (d.lgs. 206/2005 art. 140 c.2), iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, deputato a gestire il procedimento di conciliazione ai sensi della normativa vigente;
- la competenza territoriale della CCIAA di Bari ai sensi dell'art. 2 c.4 legge 580 si estende ai comuni della Provincia di Bari.
- per "Responsabile dell'Organismo ADR" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di conciliazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo ADR.

### Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie **nazionali e transfrontaliere** in materia di tutela del consumatore previste dal d.lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra consumatori e imprese, e tra consumatori e professionisti tramite l'assistenza di un conciliatore indipendente, imparziale e neutrale. La conciliazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato B).

Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.



### **Art. 3) LA SEGRETERIA**

La Segreteria amministra il servizio di conciliazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi novanta giorni prorogabili per una volta di ulteriori 90gg dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla conciliazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

### **Art. 4) Il Conciliatore**

Il conciliatore svolge un'attività come terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il conciliatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo ADR tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in materia di consumo, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.

Il conciliatore, anche in osservanza dei principi di cui all'art. 141-bis, comma 5 del Codice del Consumo, non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B).



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di conciliazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il conciliatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo ADR in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

## **Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI CONCILIATORI**

Presso il servizio di conciliazione delle Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun conciliatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, eventuale scheda di valutazione del conciliatore.

Per ciascun conciliatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di conciliazione e comunicazione. Il conciliatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il Responsabile dell'Organismo di conciliazione provvede a raggruppare per categorie i conciliatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 4) tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di conciliazione di ciascun conciliatore.

Il Responsabile dell'Organismo valuta il curriculum professionale del conciliatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di conciliatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.

Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei conciliatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.

Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

L'esperienza maturata in concreto dal conciliatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la conciliazione demandata all'Organismo.

Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del conciliatore.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la conciliazione per cui si discute.

Qualora il Responsabile individui per la conciliazione oggetto della nomina più conciliatori

ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai conciliatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del conciliatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di conciliazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del conciliatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il conciliatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

In prima applicazione sono conciliatori di diritto i mediatori iscritti nell'Elenco dell'Organismo di mediazione-conciliazione della CCIAA di Bari.

## Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione può essere avviato su istanza di parte, presentata in modalità cartacea allo sportello negli orari di apertura previsti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo pec sull'indirizzo [cciaa@ba.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it) anche sulla base di un'apposita clausola contrattuale o disposto dal Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di conciliazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo adito;
- le generalità ed i recapiti delle parti e, **se richiesti dalla legge, o comunque** nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- l'oggetto della controversia; le ragioni della pretesa;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
- **la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.**

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 50.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di conciliazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, **quando dovute**, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di **7 giorni** dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo ADR fissa la data del primo incontro tra le parti entro **30** giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La sede dell'incontro di conciliazione è presso la sede dell'Organismo ADR o, eventualmente, svolta in modalità web\_conference se le parti non presenti fisicamente, sono dotate di firma digitale.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di conciliazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 4 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di conciliazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento. In questo caso, a formale richiesta di ciascuna parte, sarà disposta la restituzione delle spese di avvio.

L'Organismo ADR (ai sensi del c.2 art.141 bis dlgs 206/2005) può, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre



norme procedurali che consentano o **di rifiutare** il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

- a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
- b) la controversia è futile o temeraria;
- c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
- d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;
- e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo non superiore a tre anni dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
- f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, l'Organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro **ventuno giorni dal ricevimento** del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

### **Art. 7) PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PRIMO INCONTRO**

Il primo incontro con il conciliatore, le parti ed i loro legali, nei casi in cui la loro presenza è richiesta dalla legge, si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della conciliazione; invitare le stesse ed i loro avvocati (**se nominati**) ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di conciliazione, verificandone insieme anche l'opportunità. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo. Le parti devono farsi assistere da un avvocato, quando la legge espressamente lo prevede e possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.



Su richiesta del conciliatore il Responsabile dell' Organismo ADR individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso conciliatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato, su proposta dello stesso consulente, dalla segreteria sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti. Le parti sono, altresì, tenute a versare, nei tempi e nei modi fissati, un acconto determinato dalla segreteria dell'Organismo nel caso che il consulente tecnico incaricato faccia richiesta di anticipo sul compenso.

### **Art. 8) ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE**

**Il verbale di fallita conciliazione o il verbale di accordo sono documenti sottoscritti dal conciliatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge, che dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.**

Quando tutte le parti lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di conciliazione di una delle parti, il conciliatore non può formulare la proposta.

**Il verbale di accordo/non accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di conciliazione.**

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Il verbale di accordo non costituisce titolo esecutivo per il quale occorrerà procedere con omologa presso il Tribunale di competenza.

### **Art. 9) RISERVATEZZA**

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengono, il conciliatore e coloro che siano



eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della conciliazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il conciliatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

### **Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO**

Il tirocinio assistito consiste nell'osservazione dell'operato del conciliatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di conciliazione in corso.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al conciliatore prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione.

Le parti della conciliazione e il conciliatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

Il Servizio di conciliazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di conciliazione.

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il conciliatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

### **Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, **se necessario**, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;

- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di conciliazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di conciliazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di conciliazione.

ALLEGATO A): Tariffario Organismo;

ALLEGATO B): Codice Etico per i conciliatori;

ALLEGATO C): Disciplinare nomina conciliatori



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

## CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

Allegato A

TARIFFARIO ORGANISMO ADR della CCIAA DI BARI (art. 141 decies Codice del Consumo)

SCAGLIONI	ISTANTE	CONTROPARTE	ONORARIO CONCILIATORE
FINO A 50.000,00	30,00€	30,00€	40,00€
OLTRE I 50,000	60,00€	60,00€	80,00€

Gli importi sono comprensivi di IVA .

L' importo può essere versato presso la cassa dell'Organismo - Ufficio Conciliazione e Arbitrato, sito al primo piano della sede della Camera di Commercio di Bari - oppure a mezzo bonifico bancario:

Banca Popolare di Bari

IBAN: IT61Y0542404297000007020092

indicando nella causale "Spese di deposito domanda Organismo ADR Camera Arbitrale e della Mediazione Bari "



### CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

*Organismo iscritto con P.D.G. del 18.04.2012 al n. 566 del Registro degli Organismi di Mediazione*

#### Allegato B

#### CODICE ETICO PER I CONCILIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di conciliatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il conciliatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo ADR a cui è iscritto.
4. Il conciliatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di conciliazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità in osservanza dei principi di cui all'art. 141-bis, comma 5 del Codice del Consumo. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza<sup>1</sup> e imparzialità<sup>2</sup> o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità<sup>3</sup>. Il conciliatore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro della conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; b) il ruolo del conciliatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di conciliazione.
6. Il conciliatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

<sup>1</sup> **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il conciliatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

<sup>2</sup> **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

<sup>3</sup> **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

9. Qualora tutte le parti richiedano al conciliatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

10. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

11. Qualsiasi informazione fornita al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

12. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della conciliazione.

13. È fatto divieto al conciliatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.



CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

**DISCIPLINARE PER LA NOMINA DEI CONCILIATORI DELLA  
CAMERA DI CONCILIAZIONE-MEDIAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE  
DELLA CCIAA DI BARI**

Allegato C

Al fine di dare ampia attuazione all'art. 1 c.1 della legge 241/1990, nel quale è previsto che " *L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*", l'Organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Bari intende adottare l'iter procedurale di seguito specificato al fine di rendere più trasparente la nomina ed assegnazione dei procedimenti ai conciliatori iscritti nel proprio Elenco dei conciliatori.

**1. Attività preliminare: calendari di udienza e unificazione pratiche.**

Sarà definito il calendario delle udienze, secondo le disponibilità delle sale e del personale per l'organizzazione degli incontri, rispettando l'ordine di arrivo dei procedimenti, ed effettuando eventualmente il raggruppamento dei fascicoli in unica seduta utile per materia (per es. materia di telefonia).

**2. Fase successiva: nomina conciliatori.**

3. Definito il calendario degli incontri per la trattazione dei fascicoli, la Segreteria dell'Organismo ADR provvederà alla nomina del conciliatore con i seguenti criteri:

a) la nomina sarà effettuata, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di Commercio di Bari, seguendo l'ordine alfabetico dei conciliatori iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Organismo di conciliazione dell'Ente camerale ;

b) in caso di rifiuto a presenziare per impegni professionali agli incontri fissati da parte del conciliatore designato, la Segreteria dell'Organismo ADR provvederà alla sua sostituzione tramite scorrimento del nominativo immediatamente successivo presente nell'elenco.

c) al fine di non penalizzare il conciliatore che non ha potuto presenziare all'incontro, questi verrà rinominato nella prima seduta successiva libera;

d) si potrà discrezionalmente derogare dalla modalità di nomina prevista alla lettera a):

- qualora la Segreteria ritenga che uno specifico procedimento necessiti di un conciliatore con particolari competenze professionali utili all'incontro;
- qualora le parti, ne facciano espressa richiesta.

In tali ipotesi il conciliatore non utilizzato secondo l'ordine alfabetico dell'Elenco, sarà invitato a partecipare al primo incontro immediatamente utile.

